

**DELIBERA N. 240/11/CSP**

**Archiviazione del procedimento**

**avviato nei confronti della società Napoli Canale 21 srl  
(emittente televisiva in ambito locale “Napoli Canale 21”)  
per la violazione dell’art. 20, comma 4, legge 6 agosto 1990, n.  
223, in relazione al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 settembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14,” pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale del 31 luglio 1997 - n. 177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 9 agosto 1990, n. 185 e, in particolare, la disposizione contenuta nell’art. 20, comma 4;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*” pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTA la delibera n. 136/06/cons, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificata dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali n. 18/11/DIC in data 10 marzo 2011 - proc. 2269 -, notificato in data 16 marzo 2011, con il quale è stata contestata alla società Napoli Canale 21 srl, con sede in Pozzuoli, Via Antiniana n. 119/121, esercente l’emittente per la diffusione televisiva in ambito locale “Napoli Canale 21”, la violazione della disposizione contenuta all’articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n.223;

PRESO atto che la citata Società ha depositato scritti difensivi e non ha richiesto di essere convocata in audizione;

CONSIDERATO che in base al parere espresso dal Consiglio di Stato su ricorso straordinario al Capo dello Stato n. 03101/2010 del 21 ottobre 2010, l'obbligo da parte delle concessionarie radiotelevisive private in ambito locale di conservazione e aggiornamento del registro dei programmi è venuto meno a seguito dell'intervenuta abrogazione dell'articolo 20, comma 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223, disposta dall'articolo 54, comma 1, lett.i), n.9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 (Testo unico della radiotelevisione);

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento avviato nei confronti della società Napoli Canale 21 srl, con sede in Pozzuoli, Via Antiniana n. 119/121, esercente l'emittente per la diffusione televisiva in ambito locale "Napoli Canale 21";

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

#### DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

Roma, 13 settembre 2011

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola